

23620-18



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori magistrati :

Reg.G. 7486/2016

Cron. 23620

Dott. Renato	RORDORF	- Primo Presidente f.f.
Dott. Salvatore	DI PALMA	- Presidente Sezione
Dott. Giovanni	AMOROSO	- Presidente Sezione
Dott. Stefano	BIELLI	- Consigliere
Dott. Bruno	BIANCHINI	- Consigliere
Dott. Pietro	CAMPANILE	- Rel. Consigliere
Dott. Enrica	D'ANTONIO	- Consigliere
Dott. Domenico	CHINDEMI	- Consigliere
Dott. Giacinto	BISOGLI	- Consigliere

UP 26.9.2017

*em.*

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso iscritto al n. 7486/2016 R.G. proposto da:

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI**

rappresentata e difesa dall'avv. /

*V*  
*V*

1

- ricorrente -

*602*  
*17*

**contro**

**ONLUS**

rappresentata e difesa dall'avv. l )

)

;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di n.96, depositata  
in data 12 febbraio 2015;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 settembre 2017  
dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente ;

sentito per la controricorrente );

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott.  
Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza n. 1892 del 2010 il Tribunale d accoglieva  
l'opposizione proposta dall'AUSL n. 5 di avverso il decreto in-  
giuntivo emesso, ad istanza di Onlus, relativo al pagamento  
delle somme (euro 396.526,95 ed euro 136.344,80) dovute per le  
prestazioni rese, rispettivamente, negli anni 2006 e 2007. A tale con-  
clusione il Tribunale perveniva aderendo alla tesi, proposta  
dall'opponente, secondo cui anche per le prestazioni di natura riabili-  
tativa, come quelle in esame, doveva intendersi operante il sistema  
della c.d. regressione tariffaria, già applicato, del resto, negli anni  
precedenti nei confronti della stessa .

2. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di ,  
accogliendo il gravame proposto dalla predetta Onlus, ha dichiarato



relazione alla fissazione del *budget* nei confronti della , avrebbe emesso una pronuncia viziata da un evidente difetto di giurisdizione, per aver fatto ricorso alla disapplicazione del suddetto atto amministrativo in un giudizio - nel quale la stessa P.A. rivestiva la qualità di parte - vertente sulla legittimità dell'atto stesso inteso non come antecedente logico del diritto vantato, bensì come suo fondamento.

2. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso - eccettata dalla controricorrente, ma, comunque, rilevabile d'ufficio - per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorrente, ai sensi del successivo art. 326, dalla notifica della sentenza al procuratore costituito dell'Azienda Sanitaria Provinciale di (d'ora in avanti, per brevità, Asp) in data 26 giugno 2015.

La tardività della proposizione dell'impugnazione in esame, invero non contestata - sotto tale profilo - neppure dalla ricorrente, è del tutto palese, per essere stato il procedimento di notificazione del ricorso avviato il 14 marzo 2016, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma.

3. Premesso che non può dubitarsi del perfezionamento, in data 26 giugno 2015, della notificazione della sentenza della Corte di appello di oggetto dell'impugnazione in esame, come si desume dalle attestazioni depositate dalla parte controricorrente, e come, del resto, non è contestato neppure dall'Asp, deve rilevarsi come le deduzioni della stessa, intese a dimostrare la nullità di detta notificazione, tale da impedire la decorrenza del termine "breve" previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., non siano condivisibili.

3.1. Si sostiene, in primo luogo, che l'indicazione dell'elenco da cui era stato tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l'Albo degli Avvocati del Foro d , non corrisponderebbe ai "pubblici elenchi" previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179.

L'obiezione non coglie nel segno.

Il testé richiamato d. l. n. 179 del 2012, all'art. 16 *sexies*, introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rubricato "Domicilio digitale", risulta formulato nei seguenti termini : << *Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia*>> .

Tale norma, dunque, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della giustizia, certamente implica un riferimento all'indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nel citato art. 6 bis del D.lgs. n. 82 del 2005, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo

all'ordine di appartenenza e a quest'ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.

Non può omettersi di considerare, inoltre, che l'art. 5 della citata legge n. 53 del 1994 espressamente prevede che <<.. *l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.* >>.

Vale bene, del resto, richiamare il principio recentemente enunciato da questa Corte (Cass., 11 luglio 2017, n. 17048), secondo cui <<in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario>>.

4. Deve pertanto ritenersi che, essendo stata effettuata nella vigenza del richiamato art. 16 bis del d. l. n. 179 del 2012, la notificazione della sentenza impugnata risulta correttamente eseguita - con con-

seguinte decorrenza del termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.  
- all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore della Di-  
smed al Consiglio dell'ordine degli avvocati di .

5. Sostiene ancora la ricorrente che la notifica in esame sarebbe infi-  
ciata da ulteriori violazioni, quali l'omessa indicazione del codice fisca-  
le della Onlus e della dizione "notificazione ai sensi della leg-  
ge n. 53 del 1994".

5.1. Tali deduzioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento.

Questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di no-  
tificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della  
stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della  
notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza  
dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di si-  
gnificativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale  
(come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove  
l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato  
(ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una  
lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione  
(Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665).

6. Nell'ambito di tale indirizzo si è affermato che la mancata indica-  
zione nell'oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione "notificazione  
ai sensi della legge n. 53 del 1994" costituisce mera irregolarità, es-  
sendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il  
destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il  
contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814).

6.1. Quanto all'omessa indicazione del codice fiscale della ,  
valgano le superiori considerazioni, dovendosi per altro osservare che

✓  
M

il principio desumibile dall'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, risulta recepito nella stessa legge n. 53 del 1994, che all'art. 11 prevede che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) << e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica >>.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Il Consigliere est.

Il Presidente

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
oggi, ..... 28 SET. 2018 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pacitti  
*Sabrina Pacitti*



Il Funzionario Giudiziario  
Cott.ssa Sabrina PASITI I  
*Sabrina Pasiti*